



**AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 "ALTO VALDARNO"**

# **STATUTO**

**Approvato con deliberazione assembleare n. 28 del 10/12/2008 e modificato con  
deliberazione assembleare n. 3/2010**

## INDICE

<b>ART. 1 - Denominazione</b> .....	3
<b>ART. 2 - Durata e sede</b> .....	3
<b>ART. 3 - Finalità</b> .....	4
<b>ART. 4 - Funzioni</b> .....	4
<b>ART. 5 - Quote di partecipazione</b> .....	5
<b>ART. 6 -Trasmissione atti fondamentali dell'Autorità di Ambito ai Comuni consorziati ed al Comitato di Vigilanza sulle risorse idriche.</b> .....	6
<b>ART. 7 - Forma di consultazione</b> .....	6
<b>ART. 8 - Tutela dei diritti degli utenti</b> .....	6
<b>ART. 9 - Organi</b> .....	7
<b>ART. 10 - Composizione e durata dell'assemblea</b> .....	7
<b>ART. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea</b> .....	7
<b>ART. 12 - Convocazione dell'Assemblea</b> .....	8
<b>ART. 13 - Funzionamento dell'Assemblea</b> .....	8
<b>ART. 14 - Consiglio di Amministrazione</b> .....	9
<b>ART. 15 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione</b> .....	9
<b>ART.16 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</b> .....	9
<b>ART. 17 - Presidente</b> .....	10
<b>ART. 18 - Commissioni consultive</b> .....	10
<b>ART. 19 – Revisore Unico</b> .....	10
<b>ART. 20 - Ufficio e personale</b> .....	11
<b>ART. 21 - Patrimonio</b> .....	11
<b>ART. 22 - Contabilità e finanza</b> .....	11
<b>ART. 23 – Norma finale di rinvio</b> .....	

## **ART. 1 – Denominazione**

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 1995 n. 81 e s.m.i., tra i 32 (trentadue) Comuni della Provincia di Arezzo:

ANGHIARI  
AREZZO  
BADIA TEDALDA  
BIBBIENA  
BUCINE  
CAPOLONA  
CAPRESE MICHELANGELO  
CASTEL FOCOIGNANO  
CASTEL SAN NICCOLO'  
CASTIGLION FIBOCCHI  
CASTIGLION FIORENTINO  
CHITIGNANO  
CHIUSI DELLA VERNA  
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA  
CORTONA  
FOIANO DELLA CHIANA  
LATERINA  
LUCIGNANO  
MARCIANO DELLA CHIANA  
MONTEMIGNAIO  
MONTERCHI  
MONTE SAN SAVINO  
ORTIGNANO RAGGIOLO  
PERGINE VALDARNO  
PIEVE SANTO STEFANO  
POPPI  
PRATOVECCHIO  
SANSEPOLCRO  
SESTINO  
STIA  
SUBBIANO  
TALLA

e i 5 (cinque) Comuni della Provincia di Siena:

CHIANCIANO TERME  
CHIUSI  
MONTEPULCIANO  
SINALUNGA  
TORRITA DI SIENA

ricadenti nell'ambito territoriale ottimale n. 4 "Alto Valdarno", come delimitato ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 81/95 e s.m.i., è costituito un Consorzio di funzioni obbligatorio ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.267/2000, denominato "AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE N. 4 - ALTO VALDARNO" (A.A.T.O. n. 4 "Alto Valdarno) che ha personalità giuridica propria di diritto pubblico

## **ART. 2 -Durata e sede**

Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.

2.L'Autorità di Ambito Territoriale n. 4 "Alto Valdarno" ha sede nel Comune di Arezzo (AR).

### **ART. 3 – Finalità**

1. Il Consorzio, primo Ente costituito in Italia a seguito dell'entrata in vigore della ex Legge n. 36 del 1994, ha lo scopo di organizzare il servizio pubblico idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 4 – Alto Valdarno, quale risulta delimitato dall'allegato A) della L.R. n.81 del 21.7.1995 e s.m.i., di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio come previsto dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e di svolgere le funzioni ad esso assegnate dalla Legge Regionale Toscana n. 20 del 31 maggio 2006 e dalla Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 maggio 2007, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

### **ART. 4 – Funzioni**

1. L'"AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE N. 4 - ALTO VALDARNO", in ottemperanza al D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e alla L.R. 81/95 e s.m.i., esercita le funzioni di programmazione, di organizzazione e di controllo della gestione integrata dell'insieme dei pubblici servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue all'interno dell'individuato Ambito Territoriale Ottimale n. 4, nonché le altre attribuzioni ad esso conferite dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 e dalla Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 maggio 2007 .

2. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21 luglio 1995 n. 81 e s.m.i, e del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, competono in particolare all'Autorità di Ambito le seguenti funzioni:

a) scelta delle forme di gestione integrata del servizio idrico fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, sulla base di criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, salvaguardando e valorizzando il patrimonio tecnico e le risorse umane delle esistenti gestioni dei servizi idrici;

b) affidamento del servizio pubblico idrico integrato, ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 152/2006, mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'art. 113, comma 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

c) definizione delle procedure per l'affidamento e affidamento della gestione integrata del servizio pubblico, secondo quanto specificato alla precedente lett. a);

d) organizzazione della ricognizione delle opere di captazione, di potabilizzazione, di adduzione, di distribuzione delle acque per usi civili e delle opere di fognatura e di depurazione da parte dei Comuni consorziati;

e) approvazione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio pubblico, con indicazione delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi da tariffa;

e bis) approvazione del piano operativo di emergenza idrica per la crisi idropotabile, con i contenuti di cui all'art. 7 bis della Legge Regionale Toscana n. 81/1995 e s.m.i.;

e ter) approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti dal piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile anche ai fini di cui all'art. 9 della Legge Regionale Toscana n. 30 del 18 febbraio 2005 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

f) aggiornamento annuale del programma degli interventi ed aggiornamento del piano finanziario di cui alla precedente lett. e);

g) determinazione della tariffa del servizio pubblico idrico integrato in conformità a quanto dispone l'art. 154 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006;

h) controllo delle attività, di gestione, del servizio pubblico idrico integrato, allo scopo, di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, per quanto attiene l'adempimento degli obblighi della convenzione di gestione in materia di raggiungimento degli standards di qualità dei servizi, di economicità di gestione degli stessi, di puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario e di corretta applicazione delle tariffe relative.

3. Competono altresì all'A.A.T.O. 4 Alto Valdarno le funzioni di amministrazione attiva in materia di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e urbane in pubblica fognatura ai sensi di quanto

previsto dalla L.R. 20 del 31 maggio 2006.

4. Competono inoltre, all'A.A.T.O. le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi e divieti dell'emanando Regolamento Regionale di cui all'art. 8 bis della Legge Regionale Toscana n. 81/1995 e s.m.i..

#### **ART. 5 - Quote di partecipazione**

**I** Le quote di partecipazione di ciascun Comune all'"AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE N. 4 - ALTO VALDARNO", sono determinate in termini direttamente proporzionali alla popolazione di ciascun Comune, come risultante nel censimento demografico dell'anno 2001, e così riportate:

<b>Comune</b>	<b>Popolaz.</b>	<b>Quota</b>
ANGHIARI	5680	1,952800
AREZZO	91589	30,521323
BADIA TEDALDA	1215	0,404889
BIBBIENA	11462	3,819623
BUCINE	9320	3,105818
CAPOLONA	4807	1,601895
CAPRESE MIC.LO	1626	0,541852
CASTEL FOCOGNANO	3331	1,110030
CASTEL S.NICCOLO'	2855	0,951407
CASTIGLION FIBOCCHI	1985	0,661486
CASTIGLION FIORENTINO	12031	4,009237
CHITIGNANO	954	0,317913
CHIUSI DELLA VERNA	2225	0,741464
CIVITELLA V. DI CHIANA	8687	2,894875
CORTONA	22048	7,347325
FOIANO DELLA CHIANA	8412	2,803234
LATERINA	3433	1,144021
LUCIGNANO	3468	1,155684
MARCIANO DELLA CHIANA	2757	0,918749
MONTEMIGNAIO	589	0,196280
MONTERCHI	1880	0,626495
MONTE S.SAVINO	8128	2,708593
ORTIGNANO RAGGIOLO	852	0,283922
PERGINE VALDARNO	3111	1,036717
PIEVE S. STEFANO	3316	1,105031
POPPI	5873	1,957132
PRATOVECCHIO	3090	1,029719
SANSEPOLCRO	15693	5,229571
SESTINO	1454	0,484534
STIA	3008	1,002393
SUBBIANO	5485	1,827834
TALLA	1177	0,392226
CHIANCIANO TERME	6955	2,317700
CHIUSI	8612	2,869882
MONTEPULCIANO	13883	4,626402
SINALUNGA	11790	3,928926
TORRITA DI SIENA	7121	2,373018

2. Le medesime quote saranno rideterminate, con lo stesso criterio entro sei mesi dalla pubblicazione delle risultanze dei successivi censimenti demografici generali. Le nuove quote avranno decorrenza dal 1° gennaio successivo a quello della pubblicazione delle risultanze ufficiali del censimento.

3. La eventuale modificazione della delimitazione dell'Ambito territoriale ottimale con l'inclusione di nuovi Comuni o l'esclusione di altri, comporta l'automatica rideterminazione delle quote di partecipazione al Consorzio sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

4. Le modificazioni di cui al comma 3 saranno recepite dall'Assemblea dell'Ambito, che provvederà, con proprio atto deliberativo, all'aggiornamento del prospetto di cui al comma 1 entro tre mesi dalla pubblicazione dei provvedimenti di modificazione della delimitazione dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale.

#### **ART 6 - Trasmissione atti fondamentali dell'Autorità di Ambito ai Comuni consorziati ed al Comitato di Vigilanza sulle risorse idriche.**

1. Il Direttore dell'Autorità di Ambito provvede a trasmettere agli Enti consorziati, gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Il Direttore provvede altresì a trasmettere gli atti di cui all'art.148 comma 3 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 al Comitato di Vigilanza sulle risorse idriche e gli altri atti la cui comunicazione sia prevista come obbligatoria dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006. Il bilancio di previsione e relative variazioni, nonché il rendiconto di gestione sono pubblicati all'Albo dell'Ente nonché sul sito internet..

#### **ART. 7- Forma di consultazione**

1. Gli organi dell'Autorità di Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Autorità di Ambito.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi dell'Autorità di Ambito, provvedono in particolare, a:

a) attuare incontri con i Comuni consorziati, partecipando anche, a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);

b) divulgare ed illustrare la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere ai Comuni consorziati.

3. L'Autorità di Ambito attua il principio di collaborazione tra i propri organi ed i cittadini favorendo la loro consultazione e partecipazione in merito ai principali aspetti dell'attività dell'Ente.

#### **ART. 8 - Tutela dei diritti degli utenti**

1. Gli organi dell'"AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE N. 4 – ALTO VALDARNO" assicurano che il soggetto gestore del servizio pubblico idrico integrato attui, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" disposti dalla direttiva del 27 gennaio 1994 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. La convenzione che disciplina la gestione del servizio conterrà specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto stabilito al comma 1.

3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo da parte del soggetto gestore di fornire ai Sindaci dei Comuni consorziati tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri Comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

4. La tutela dei diritti degli utenti sia uti singoli che in forma associata è garantita, inoltre, attraverso la Carta del Servizio Idrico Integrato, i Regolamenti di servizio e la conciliazione attivabile presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Arezzo.

5. L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale unitamente al Gestore del Servizio pubblico Idrico Integrato garantisce, mediante la costituzione di un apposito fondo, agevolazioni tariffarie per fornitura

di acqua potabile alle utenze deboli secondo i criteri e le modalità determinate con atto deliberativo dell'Assemblea dei Comuni consorziati.

6. L'Autorità di Ambito territoriale Ottimale si impegna a sostenere iniziative di cooperazione internazionale con altri Enti pubblici e con organismi ed associazioni private nei limiti di quanto stabilito dal Piano di Ambito.

#### **ART. 9 – Organi**

1. Sono organi dell'"AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE N. 4 - ALTO VALDARNO":

- a) l'Assemblea dei rappresentanti dei Comuni consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente
- e) il Collegio dei Revisori.

#### **ART. 10 - Composizione e durata dell'assemblea**

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato nominato fra i componenti del Consiglio Comunale o della Giunta.

2. A ciascun Comune è riconosciuta, rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio, di cui all'art.5. Le Amministrazioni provinciali possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

3. Fermo il principio della continuità amministrativa, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, considerato estinto qualora il Sindaco risulti sostituito nella carica comunale.

#### **ART. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Autorità di Ambito, per cui ad essa spetta deliberare i seguenti atti fondamentali:

- a) elezione del Presidente;
- b) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed elezione dei medesimi;
- c) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approvazione del bilancio, di previsione e del rendiconto di gestione;
- e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
- f) approvazione del programma degli interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio con l'indicazione delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi da tariffa ed infine con le definizioni di cui all'art. 7 ter della Legge Regionale Toscana n. 81/1995 e s.m.i.;
- g) scelta della forma di gestione integrata del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
- h) affidamento della gestione del servizio pubblico idrico integrato e modifiche della convenzione di affidamento ai sensi di quanto previsto al punto g);
- i) aggiornamento annuale del programma degli interventi ed aggiornamento del piano finanziario di cui al punto f);
- j) determinazione della tariffa del servizio pubblico idrico integrato, tenendo conto di quanto stabilito dal D.lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- k) approvazione dei regolamenti con esclusione di quelli riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
- l) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'Assemblea e del Collegio dei Revisori in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000;

- m) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e di vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
- n) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal Consiglio di Amministrazione;
- o) modifiche allo Statuto;
- p) approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile con i contenuti di cui all'art. 7 bis della Legge Regionale Toscana n. 81/1995 e s.m.i..

#### **ART 12 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Autorità di Ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno 1/3 (un terzo) degli Enti consorziati espresso in termini numerici o di quota.
4. L'Assemblea è convocata mediante avviso, trasmissibile anche solo per via telematica o fax, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
6. Nei casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza mediante telegramma, fax, o in modalità telematica, recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Almeno 72 (settantadue) ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione dei rappresentanti degli enti consorziati. La presente disposizione non si applica ai casi di urgenza di cui al comma precedente.

#### **ART. 13 - Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Autorità di Ambito.
2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei Comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione e la maggioranza numerica dei Comuni dell'ambito.
3. In seconda convocazione l'Assemblea è valida purché siano presenti, in termini numerici ed in termini di quote di partecipazione, non meno di 1/3 (un terzo) del totale assegnato.
4. Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano e le deliberazioni sono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei comuni presenti alla seduta, voto che rappresenti la maggioranza, sia in termini numerici, che in termini di quote di partecipazione, dei medesimi Comuni presenti.
5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), i), j) dell'art. 11, è richiesto il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino i 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione all'Autorità di Ambito e la maggioranza numerica dei Comuni consorziati. Qualora l'assemblea non adotti in due successive sedute i provvedimenti di cui alle lettere f), g), i), j) dell'art. 11, gli stessi provvedimenti sono riproposti in terza convocazione e sono approvati con la maggioranza sia in termini di quote che in termini numerici dei Comuni consorziati.
6. Per le modifiche allo Statuto di cui all'art. 11 lett. o) è necessario il voto favorevole dei Comuni che rappresentino i 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione all'Autorità di Ambito e la maggioranza numerica dei Comuni consorziati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Comuni consorziati sia in termini numerici che in termini di quote di partecipazione .
7. Lo Statuto è affisso all'albo pretorio del Comune di Arezzo ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione.
8. Le Amministrazioni Provinciali di Arezzo e Siena hanno diritto di partecipazione alle sedute dell'Assemblea con voto consultivo. La loro opinione è iscritta a verbale se richiesto.

9. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di partecipazione alle sedute dell'Assemblea

#### **ART. 14 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Autorità di Ambito e da un numero minimo di 3 (tre) e massimo di 10 (dieci) consiglieri eletti dall'Assemblea tra persone aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.
2. Uno dei consiglieri è designato dall'Assemblea a svolgere le funzioni di Vice Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 5 (cinque) anni e comunque fino all'entrata in carica del nuovo organo.
4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 (sessanta) giorni dalla vacanza.
5. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 3.
6. Qualora un Consigliere nel trimestre risulti assente per i 2/3 delle sedute dell'organo, senza giustificato motivo, il Consiglio di Amministrazione dovrà disporre la riduzione dell'indennità percepita, pari alla misura del 30% della stessa. Tale riduzione si applica al trimestre successivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica a coloro che risultano assenti per giustificati motivi.
7. In tema di rinnovo dei mandati si applicano le norme previste per gli enti locali, in quanto compatibili..
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Autorità di Ambito. Esse necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione e diventano efficaci dopo tale atto o comunque decorsi trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente.

#### **ART. 15 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria amministrazione dell'Autorità di Ambito.
2. In particolare esso:
  - a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere d), e); f), g), h), i), j), k), m), n), o), p) dell'art. 11;
  - b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;
  - d) delibera, sulla base dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea, in merito all'assunzione dei dirigenti, al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in merito alla dotazione organica ed al piano triennale delle assunzioni;
  - e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
  - f) verifica il Piano Operativo degli Investimenti e procede alle sue variazioni;
  - g) approva i risultati degli strumenti di controllo sulle azioni del Gestore;
  - h) delibera su tutte le questioni attribuite dalla legge di sua competenza;
  - i) approva i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti dal piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile anche ai fini di cui all'art. 9 della Legge Regionale Toscana n. 30/2005 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

#### **Art 16 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Autorità di Ambito o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.
2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro 5 (cinque) giorni.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **ART. 17 – Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dalla stessa può essere revocato previa adozione di atto motivato.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni. Cessa dalla carica in caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso. Per il rinnovo del mandato si fa riferimento alle norme previste per gli enti locali per il sindaco ed il presidente della Provincia in quanto compatibili.
3. Il Presidente, legale rappresentante del Consorzio:
  - a) convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di Amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;
  - b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
  - d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni con l'utenza del Soggetto gestore del servizio si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 8 del presente statuto;
  - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
  - f) firma la corrispondenza avocata alla sua competenza;
  - g) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti e del Consiglio di Amministrazione, ovvero gli siano attribuite per legge.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il membro del Consiglio di Amministrazione designato dall'Assemblea alla carica di Vice Presidente.
5. Le dimissioni presentate dal Presidente dell'Autorità di Ambito diventano efficaci dopo la presa d'atto da parte dell'Assemblea o comunque decorsi trenta giorni dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente. L'Assemblea chiamata ad effettuare la presa d'atto è presieduta dal Vice-Presidente.

#### **ART. 18 - Commissioni consultive**

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività di istituto dell'Autorità di ambito, l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati i compiti affidati alle commissioni e le condizioni regolanti la loro attività.

#### **ART. 19 - Revisore Unico**

1. Il controllo sulla gestione economico- finanziaria dell'Autorità di Ambito è esercitato dal Revisore Unico nominato dall'Assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'art. 234 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
2. Il Revisore Unico dura in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non è revocabile salvo per inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il Revisore Unico ha la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4. Il Revisore Unico può partecipare all'assemblea dei rappresentanti per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì, partecipare alle altre assemblee e su invito del Presidente dell'Autorità di Ambito, anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Autorità di Ambito.

## **ART. 20 - Ufficio e personale**

1. L'Autorità di Ambito è dotata di un Ufficio di Direzione costituito da uno o due dirigenti come stabilito dalla dotazione organica, di cui uno con funzione di Direttore.
2. La copertura dei posti del predetto Ufficio avviene, di norma, mediante contratti di diritto pubblico a tempo determinato oppure, previa adozione di apposito atto motivato, mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Autorità di Ambito può dotarsi, inoltre, di servizi tecnici e amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente oltreché di personale comandato o trasferito dagli enti consorziati o da altri enti pubblici. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale sono regolati dalla normativa di settore. Non possono essere nominati dirigenti dell'Autorità di Ambito i consiglieri e gli assessori degli enti consorziati.
4. Le competenze dei dirigenti sono regolamentate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

## **ART. 21 – Patrimonio**

1. L'Autorità di Ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
2. Fanno, inoltre, parte del patrimonio dell'Autorità di Ambito:
  - a) eventuali conferimenti in natura che saranno imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione sarà effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 cod. civ.
  - b) i beni assegnati all'Autorità di Ambito in uso, locazione o comodato gratuito.
  - c) tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'Autorità di Ambito – che saranno iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.
  - d) tutti i beni di natura patrimoniale conferiti all'Ente in base alla normativa vigente.

## **ART. 22. - Contabilità e finanza.**

1. Per la finanza e contabilità dell'Autorità di Ambito si applicano le norme vigenti per gli enti locali per quanto compatibili.

## **ART. 23 - Norma finale di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste per gli Enti Locali in quanto compatibili.